

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Luglio 2015

Approfondimento su: Split Payment: non si applica agli enti no profit

Mer.15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Giov. 16

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

Unico 2015

Termine per effettuare il versamento del saldo 2014 e/o del 1° acconto 2015 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Giov. 30

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.

Ven. 31

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

SPLIT PAYMENT: NON SI APPLICA AGLI ENTI NO PROFIT

Il regime della scissione dei pagamenti, previsto dall'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, relativamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti pubblici, viene escluso per i soggetti che applicano regimi speciali.

Come noto questo regime prevede che le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici, pur essendo normalmente assoggettate ad Iva, comportino la corresponsione dell'imposta non al fornitore ma direttamente all'Erario.

Però per tutte le operazioni per le quali la detrazione dell'imposta si applica con dei regimi speciali si presentava il problema di come il fornitore potesse esercitare la detrazione senza disporre dell'Iva.

Quindi le associazioni senza scopo di lucro che hanno optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991, ma anche le imprese agricole che operano in regime speciale Iva ed in quello forfetario delle attività connesse, nonché le attività di intrattenimento e degli spettacoli viaggianti emettono fattura con Iva che dovrà essere corrisposta dall'ente pubblico. Infatti, questi soggetti esercitano la detrazione con una percentuale che si applica sull'imposta addebitata sulle operazioni attive (esempio 50% per le associazioni non profit che hanno optato ai sensi della legge n. 398/1991). Senza l'imposta non avrebbero potuto esercitare l'opzione.

Questi soggetti, d'ora in poi, emetteranno la fattura non indicando la dicitura "scissione di pagamento" e l'ente pubblico dovrà pagare al fornitore il totale della fattura comprendendo sia l'imponibile che l'imposta. Ovviamente il fornitore dovrà segnalare in fattura se applica effettivamente il regime forfetario di detrazione in quanto, in caso contrario, dovrà continuare con il regime della "scissione di pagamento".

Tale fattispecie si verifica se l'impresa agricola ha rinunciato al regime speciale Iva di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 come pure per una associazione senza scopo di lucro che non applica il regime di cui alla legge n. 398/1991.

Ora si pone il problema delle operazioni effettuate dal 1.01.2015 dai predetti soggetti per le quali le fatture riportano la dicitura "scissione di pagamento"; se l'ente pubblico ha già provveduto al pagamento

non avrà compreso anche l'Iva annotandola a proprio debito nei confronti dell'Erario. In questo caso sarà difficile pretendere dall'ente pubblico il pagamento dell'Iva.

Invece, se il pagamento non è ancora stato effettuato, bisognerebbe rincorrere l'ente pubblico con una comunicazione (Pec, lettera, ecc.) per comunicare l'applicazione del regime speciale; in tal caso le pubbliche amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l'Iva relativa alla fattura ricevuta.

Altri regimi di imposta per i quali non si applica lo split payment sono quelli monofase (editoria, generi di monopolio), il regime del margine dei beni usati e delle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggi; in questi casi il problema non si pone in quanto la fattura non evidenzia l'Iva e quindi l'ente pubblico destinatario della fattura non deve assumersi l'onere del versamento dell'imposta all'Erario.